COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

COPIA
DELIBERAZIONE

N. 56

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Dipendente Bonetto Laura. D.Lgs. 26.03.2001, n. 151 - Cap V - Concessione congedo parentale periodo 24.12.2010 - 23.02.2011.

L'anno **2010** addì **venticinque** del mese di **novembre** alle ore **21.45** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1	CAVAGLIA' Marco	Sindaco	Sì	
2	RASPO Andrea	Assessore	Sì	
3	BOSIO Stefania	Assessore	Sì	
4	FISSORE Mirko	Assessore		Sì
5	ALESSO Luciano	Assessore	Sì	
			4	1

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. Salvatico Dott. Fabrizio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Cavaglià Ing. Marco, SINDACO

Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

L A G I U N T A C O M U N A L E

Vista la propria deliberazione n. 17 del 15 marzo 2010 con la quale la dipendente Sig.ra Bonetto Laura, istruttore amministrativo – cat. C3 – in servizio presso questo Comune venne collocata in astensione dal lavoro anticipato, per complicanze della gestazione, a partire dal 25.01.2010 fino al 21.03.2010;
Visto che con il medesimo provvedimento venne concesso alla stessa i due mesi di congedo straordinario per gravidanza a decorrere dal 22.03.2010 e sino al 23 maggio 2010, data presunta per il parto.
Fatto riferimento all'art. 16 del D.Lgs. 151 del 26.03.2001 in base al quale è vietato adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi allo stesso;
Vista la documentazione con la quale è stata comunicata la data effettiva del parto avvenuta il 14 maggio 2010;
Visto che a sensi della lettera d) del 1° comma dell'art. 16 D.Lgs. 151 del 26.03.2001 è vietato altresì adibire al lavoro le donne "durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto";
Vista la propria deliberazione n. 34 del 19.07.2010 con quale a sensi dell'art. 16 del sopracitato D.Lgs. 151/2001 si è dato atto che il congedo per maternità obbligatoria post parto decorreva dal 23 maggio con termine in data 23 Agosto 2010;
Visto l'art. 32 comma 1 del D.Lgs. 151/2001 che novella:

> "1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
> *a)* alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
> *b)* omissis""

Visto l'art. 17, comma 5, delle code contrattuali sottoscritte il 14/09/2000, per quanto concerne il trattamento economico da attribuire alle lavoratrici e ai lavoratori per i periodi di congedo parentale:
Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art.7, comma 1, lett. a), della legge n.1204/1971, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
Visto, quindi, che sulla base della normativa sopra richiamata i primi trenta giorni non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio (code contrattuali), mentre il restante periodo viene computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie;
Visti:
- il D. Lgs n. 151/2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela a sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 08/03/2000 n. 53";

- il contratto integrativo “code contrattuali “ del 14/09/2000;
- il C.C.N.L. sottoscritto il 05/10/2001
- il C.C.N.L. per il personale del comparto Regioni e delle Autonomie locali vigenti;

Visto che con propria deliberazione n. 38 del 27.07.2010 è stato concesso il congedo parentale per il periodo dal 24.08.2010 al 23.12.2010;

Vista l’istanza presentata dalla dipendente Bonetto Laura, registrata al prot. n. 4551 del 16 novembre 2010, con la quale chiede di poter usufruire del restante periodo disponibile quale congedo parentale ai sensi dell’art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 per il periodo dal 24.12.2010 al 23.02.2011 compreso;

Assunti ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, rilasciati rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile Contabile;

All’unanimità dei voti favorevoli, resi a sensi di legge,

D E L I B E R A

1. Di riconoscere ai sensi dell’art. 32, comma 1°, del D. Lgs n. 151/2001 alla dipendente Bonetto Laura il congedo parentale per il periodo intercorrente tra il 24.12.2010 ed il 23.02.2011 compreso.
2. Di corrispondere alla dipendente suindicata durante i periodi di congedo parentale di cui sopra, il trattamento economico definito dall’art. 34, comma 1, D. Lgs n. 151/2001 e dall’art. 17, comma 5, delle code contrattuali sottoscritte il 14/09/2000, ossia ridotta al 30%.
3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 34, comma 5°, del D. Lgs n. 151/2001 e art. 17, comma 5 delle code contrattuali il periodo viene computato nell’anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie.
4. Di dare atto che ai sensi della Circolare dell’ INPDAP Direzione centrale Prestazioni Previdenziali n.11 del 12/03/2001 i periodi di congedo parentale con retribuzione ridotta, non essendoci interruzione di servizio e, ai sensi della circolare Inpdap n. 49 del 27/11/2000, sono valutabili ai fini del TFR con versamento contributivo sullo stipendio virtuale intero a carico dell’Ente e vi è la copertura previdenziale ordinaria sulla retribuzione effettivamente percepita e l’istituto della contribuzione figurativa sulla parte di retribuzione non corrisposta.

Successivamente, con separata votazione unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO *F.to Salvatico Fabrizio*

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO *F.to Parizia Bruno*

IL PRESIDENTE
f.to Cavaglià Marco

L'Assessore
f.to Raspo Andrea

Il Segretario Comunale
f.to Salvatico Fabrizio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **26 NOVEMBRE 2010**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Salvatico Fabrizio

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

In data **26 NOVEMBRE 2010** ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Copia conforme, all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Monasterolo di Savigliano, Lì 26 NOVEMBRE 2010 **IL SEGRETARIO COMUNALE**

_____

DIVENUTA ESECUTIVA

☑ In data **25 NOVEMBRE 2010,** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

☐ In data _____ , per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Salvatico Fabrizio